

**TRIBUNALE di NAPOLI***7/2022 N.R.Fall.*

Il g.d., dr. Livia De Gennaro, a scioglimento della riserva assunta nella procedura nr 7/2022 di sovraindebitamento avente ad oggetto la proposta formulata da Emilia Russo, nata a [REDACTED],

vista la relazione particolareggiata ex art 9 della legge nr 3/2012 depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge previsti dagli artt 7,8 e 9 della legge nr 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;
letti gli atti e la documentazione allegata

OSSERVA

L'esposizione debitoria dell'istante è pari ad euro 311.956,70 ed è così costituita: [REDACTED]
[REDACTED] vanta un credito di euro 85.317,58 per mutuo ipotecario, [REDACTED]
[REDACTED] vanta un credito privilegiato pari ad € 1.345,97 per [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] vanta in privilegio € 3.204,00 per [REDACTED], mentre sono in chirografo i crediti vantati da [REDACTED] 23.364,00, il credito [REDACTED] per euro 5.000,00, oneri condominiali 2017/2021 di euro 5.200,00, Prestito [REDACTED] 14.176,50 [REDACTED] 48.193,00 [REDACTED] 48.142,00 Sentenza [REDACTED] del Tribunale di Napoli 63.125,28 Spese e competenze liquidate nella Sentenza del Trib. NA 2.406,50) Agenzia delle Entrate e della Riscossione 150,35.

Il piano prevede un pagamento integrale delle spese in prededuzione (Occ per euro 10.331,52 ed i consulenti per euro 2.000,00), il pagamento nella misura del 100% del creditore ipotecario privilegiato della [REDACTED]; il pagamento integrale dei crediti privilegiati consistenti in € 1.345,97, per [REDACTED] ed € 3.204,00 in favore del [REDACTED] ed il pagamento nella misura del 30% dei creditori chirografari.

Il pagamento sarebbe eseguito in 12 anni e 9 mesi con il versamento di rate mensili di euro 1.000,00 che la sig.ra Russo metterà immediatamente a disposizione, previa sospensione della cessione del quinto dello stipendio; al momento della omologazione del piano inoltre l'istante ha dichiarato di mettere prontamente a disposizione la somma di euro 24.113,14 attraverso la richiesta di anticipo del TFR.

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore, come proposto, possa essere omologato considerato che appare evidente che l'istante che assume senza dubbio la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della legge sul sovraindebitamento, è del tutto meritevole per non aver assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento, in

considerazione della natura dei debiti contratti, della situazione lavorativa e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito.

Quanto alla convenienza dell'accordo per il creditore munito di ipoteca, rispetto alla alternativa liquidatoria, valga evidenziare che l'istante è proprietaria di un immobile sito in [REDACTED] del valore, sulla base dei dati OMI di euro 100.000,00

L'eventuale ipotetica liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene, sarebbe comunque meno conveniente rispetto al piano del consumatore.

La valutazione sulla convenienza del piano del consumatore dovrebbe infatti fare riferimento anche ai costi della procedura esecutiva individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire.

Nella fattispecie che ci occupa, il valore dell'immobile sulla base degli indici delle quotazioni immobiliari della banca dati dell'Agenzia delle entrate, un immobile di tipo economico nella zona in cui si trova l'appartamento della Sig.ra Russo oscilla tra 880 e 1350 Eur/mq. Pertanto, senza considerare la decurtazione del 25% del valore dell'immobile in caso di vendita all'asta, l'importo ricavabile da tale vendita potrebbe essere pari ad euro 100.000,00: con ogni probabilità al primo tentativo di vendita il prezzo realmente offerto sarebbe di euro 75.000,00 (ovvero 100.000,00 meno il 25% euro 25.000,00 per l'offerta minima ricevibile) e a tale importo andrebbero ancora detratte tutte le spese prededucibili (spese custodia, delega alla vendita, spese di conservazione del credito) e qualora, verosimilmente il primo ed il secondo tentativo di vendita andassero deserti il prezzo si abbasserebbe ulteriormente sicchè al terzo tentativo di vendita l'offerta minima ricevibile scenderebbe ad euro 42.187,50 ovvero al prezzo di euro 56.250,00 detratto il 25% di euro 14.062,50 prezzo a cui l'immobile potrebbe essere aggiudicato e da cui andrebbero detratte le sopraindicate spese. Il valore della aggiudicazione potrebbe, dunque, essere all'esito di una eventuale ipotetica procedura esecutiva immobiliare, più basso rispetto al valore del bene come sopra indicato.

Da quanto esposto risulta che le somme residue destinate ai creditori sarebbero di importo inferiore rispetto a quello previsto nel piano del consumatore in considerazione dei tempi lunghi della vendita, di eventuali ribassi e per la diffusa crisi del mercato immobiliare.

L'offerta contenuta nel piano appare, pertanto, più conveniente della alternativa praticabile con la vendita dell'immobile ipotecato. La durata complessiva del piano (12 anni e nove mesi) appare accettabile e ragionevole in quanto punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità , insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Dalla documentazione in atti e da quanto riferito in sede di udienza dall'OCC, la scadenza del mutuo contratto sarebbe successiva alla scadenza delle rate del piano sicchè, anche in questa prospettiva, il piano sarebbe maggiormente funzionale alla realizzazione dell'interesse dei creditori.

p.q.m.

Letto l'art 12 bis co 3 della legge nr 3/012

OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da Russo Emilia

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano
Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC
Napoli, 20.04.2022

Il Giudice
Dr Livia De Gennaro

Napoli, 21/04/2022

Il giudice del.

dr. Livia De Gennaro

Ordinanza Epelle
Napoli, 2/5/2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Gerse